

# Circolazione delle sentenze all'interno dell'Unione europea e ordine pubblico: Una recente pronuncia della Cassazione italiana

## Circulation of Judgments in the EU and Public Policy: A Recent Decision of the Italian Supreme Court

CURZIO FOSSATI

*Assegnista di ricerca*

*Università degli Studi di Cagliari*

Recibido: 09.12.2023 / Aceptado: 17.01.2024

DOI: 10.20318/cdt.2024.8446

**Riassunto:** La Corte di Cassazione italiana si è di recente pronunciata sulla compatibilità con l'ordine pubblico italiano del riconoscimento di una sentenza danese che condannava una società italiana al pagamento di una ammenda per violazione della normativa previdenziale. La pronuncia affronta numerose questioni relative al motivo di diniego in questione, tra le quali, in particolare, la sua applicabilità in caso di violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice d'origine della pronuncia e in caso di condanna al risarcimento di danni punitivi. La sentenza inoltre offre l'occasione per compiere alcune riflessioni sull'evoluzione del concetto di ordine pubblico nel contesto della circolazione delle sentenze all'interno dell'Unione europea.

**Parole chiave:** Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis), riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, motivi ostativi, ordine pubblico, rilevabilità d'ufficio del motivo ostativo, obbligo di rinvio pregiudiziale, danni punitivi.

**Abstract:** The Italian Court of Cassation recently ruled on the compatibility with Italian public policy of the recognition of a Danish judgment ordering an Italian company to pay a fine for violations of employment law. The judgment raises several issues relating to the refusal ground in question, in particular its applicability where the court of origin of the decision fails to comply with its obligation to refer the case to the Court of Justice and where the judgment imposes punitive damages. The decision offers the opportunity to make some considerations on the evolution of the concept of public policy in the context of the circulation of judgments within the European Union.

**Keywords:** Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels I-bis), recognition and enforcement of foreign judgments, refusal grounds, public policy, possibility to raise the refusal ground *ex officio*, obligation to make a reference to the Court of Justice, punitive damages.

**Sommario:** I. Introduzione: il caso e le sentenze di merito. II. La pronuncia della Cassazione. III. La nozione di ordine pubblico adottata nella sentenza. IV. La rilevabilità d'ufficio del motivo ostativo. V. Le specifiche questioni affrontate: il difetto di terzietà del giudice. VI. *Segue:* la violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. VII. *Segue:* i danni punitivi. VIII. Conclusioni.

## I. Introduzione: il caso e le sentenze di merito

1. La Corte di Cassazione italiana si è di recente pronunciata<sup>1</sup> su un ricorso avverso ad una sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania aveva respinto la domanda – basata sugli artt. 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 – di diniego del riconoscimento di una sentenza del Tribunale del Lavoro della Danimarca, per manifesta contrarietà all'ordine pubblico italiano.

2. Nella fattispecie alla base della decisione, una società italiana si era aggiudicata un appalto per la realizzazione di lavori edili in una raffineria in Danimarca e, nel dicembre 2013, aveva sottoscritto un accordo con un'associazione sindacale danese per i propri lavoratori distaccati presso il cantiere estero. Nel dicembre 2017, il Tribunale del Lavoro danese aveva condannato la società italiana al pagamento della somma di euro 1.900.000,00 a titolo di ammenda per l'omesso versamento di contributi previdenziali e oneri sociali dovuti per i lavoratori distaccati. La società italiana aveva quindi chiesto al Tribunale di Siracusa il diniego del riconoscimento in Italia della sentenza danese, invocando il motivo ostativo della manifesta contrarietà all'ordine pubblico, di cui all'art. 45, par. 1, lett. a, del regolamento (UE) n. 1215/2012. Il tribunale siciliano aveva accolto la domanda, affermando che la sanzione applicata dal giudice danese dovesse considerarsi di natura sostanzialmente penale – alla luce dei criteri «Engel»<sup>2</sup> – e nel relativo processo non erano state rispettate alcune garanzie poste a presidio dei diritti fondamentali, con conseguente applicabilità del motivo ostativo del riconoscimento invocato dalla società italiana. Le associazioni sindacali danesi avevano proposto appello contro tale sentenza e la Corte d'appello di Catania aveva riformato integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo le tesi delle appellanti. Secondo i giudici d'appello, infatti, la sentenza danese non irrogava una sanzione penale, bensì una condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale – nello specifico, per inadempimento degli obblighi previsti dall'accordo sindacale – e il suo riconoscimento in Italia non poteva considerarsi manifestamente contrario all'ordine pubblico<sup>3</sup>. La società italiana aveva dunque proposto ricorso in Cassazione.

3. La sentenza in commento – con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso della società italiana – è degna di nota poiché affronta diversi aspetti relativi al motivo di diniego del riconoscimento delle sentenze straniere previsto dall'art. 45, par. 1, lett. a, regolamento Bruxelles I-bis. In particolare, la pronuncia offre interessanti spunti ricostruttivi della nozione di ordine pubblico, tratta la questione delle conseguenze del mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice d'origine della pronuncia e torna – dopo il ben noto *revirement* operato dalle Sezioni Unite nel 2017<sup>4</sup> – sul tema della compatibilità con l'ordine pubblico italiano dell'istituto dei danni punitivi, nello specifico contesto della circolazione delle sentenze all'interno dell'Unione europea.

<sup>1</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it*.

<sup>2</sup> Come noto, si tratta dei criteri per stabilire quando una sanzione può definirsi penale ai sensi della CEDU ed essere così soggetta alle garanzie ivi previste (carattere di generalità, scopo repressivo-punitivo e afflittività), elaborati dalla Corte EDU a partire dalla celebre sentenza 8 giugno 1976, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, ric. nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, punti 81-82. Per le più importanti pronunce successive si vedano: Corte EDU, sentenza 21 febbraio 1984, *Öztürk c. Germania*, ric. n. 8544/79; sentenza 27 settembre 2011, *Menarini Diagnostic s.r.l. c. Italia*, ric. n. 43509/08; sentenza 4 marzo 2014, *Grande Stevens c. Italia*, ric. nn. 18640, 18647, 18668 e 18698/10; sentenza 15 novembre 2016, *A e B c. Norvegia*, ric. nn. 24130 e 29758/11.

<sup>3</sup> Inoltre, la Corte d'appello, aderendo alle tesi delle associazioni sindacali appellanti, aveva affermato che: *i*) il riconoscimento della sentenza danese non potesse considerarsi in contrasto con l'ordine pubblico italiano sotto il profilo della componente punitiva del risarcimento del danno dalla stessa disposto, in quanto erano rispettati i principi della tipicità, prevedibilità e proporzionalità, come richiesto dalla giurisprudenza italiana; *ii*) l'eccezione di difetto di terzietà del giudice danese fosse inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello; *iii*) la censura relativa all'assenza del doppio grado di giudizio nel procedimento *a quo* fosse infondata, in quanto, nell'ordinamento italiano, la garanzia del doppio grado è prevista solo in ambito penale, mentre il giudizio di specie esulava da tale ambito; *iv*) la doglianza relativa all'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice danese fosse del pari infondata, poiché tale giudice aveva una mera facoltà e non un obbligo di effettuare il rinvio.

<sup>4</sup> Cass. civ., Sez. Un., sentenza 5 maggio 2017, n. 16601, in *Italggiure.giustizia.it*.

## II. La pronuncia della Cassazione

4. Nella motivazione della sentenza, la Cassazione ha richiamato il contesto normativo di riferimento della domanda oggetto del giudizio, delineato dal regolamento (UE) n. 1215/2012. Esso, come noto, si basa sul principio del riconoscimento e dell'esecutività automatici in ciascuno Stato membro delle sentenze emesse dalle autorità giurisdizionali degli altri Stati membri, e attribuisce alla parte interessata la facoltà di chiedere che il riconoscimento e l'esecuzione di tali sentenze siano negati per uno dei motivi elencati nell'art. 45. In particolare, il motivo di diniego in rilievo nel caso di specie è quello previsto dal par. 1, lett. *a*, di tale disposizione, che può essere invocato quando il riconoscimento (o l'esecuzione) della sentenza è manifestamente contrario (o contraria) all'ordine pubblico dello Stato membro in cui si fa valere la pronuncia.

5. Nella parte introduttiva della motivazione, la Cassazione si è soffermata sull'evoluzione del concetto di ordine pubblico, illustrando come lo stesso, mentre in passato veniva definito come il «complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici»<sup>5</sup>, oggi viene ricostruito come l'insieme dei principi fondamentali della Costituzione e delle fonti internazionali e sovranazionali, così come applicati nella disciplina dei singoli istituti normativi e come risultanti dall'interpretazione giurisprudenziale (il c.d. diritto vivente)<sup>6</sup>.

6. Ciò premesso, la Corte, passando all'esame dei motivi di ricorso presentati dalla società italiana, ha respinto innanzitutto quelli relativi al difetto di terzietà del Tribunale del Lavoro danese, fondati sul fatto che la maggioranza dei suoi componenti fosse designata dal Ministero del Lavoro, su indicazione delle associazioni sindacali parti del giudizio. Secondo la Cassazione, a prescindere dal fatto che sia contestato che la ricorrente avesse allegato tempestivamente nel giudizio di primo grado lo specifico profilo di contrarietà all'ordine pubblico in questione, esso è comunque infondato. La Suprema Corte, in particolare, dopo aver precisato che corti a composizione mista (di giudici togati e di giudici a nomina ministeriale) sono presenti anche nell'ordinamento italiano, ha concluso che nel caso di specie non si poteva in alcun modo dubitare della terzietà del giudice che aveva emesso la pronuncia, in quanto esso era un giudice scelto tra i componenti della Suprema Corte danese e non uno dei giudici a nomina ministeriale<sup>7</sup>.

7. La Cassazione ha poi ritenuto infondati anche gli ulteriori motivi di ricorso basati sulla asserita violazione da parte del giudice danese dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, o meglio, dell'obbligo di motivare la decisione di non effettuare il rinvio pregiudiziale sulle questioni sollevate dalla società italiana<sup>8</sup>. La Cassazione, sul punto, ha precisato che in forza del divieto di riesame nel merito della sentenza straniera, sancito dall'art. 52 del regolamento Bruxelles I-bis, la Corte d'appello di Catania non avrebbe potuto sindacare la decisione del giudice danese di non effettuare il rinvio pregiudiziale<sup>9</sup>. La Suprema Corte ha aggiunto che, in ogni caso, il giudice danese aveva motivato espressamente le ragioni del mancato rinvio, argomentando nel senso della superfluità della questione.

8. La Corte ha respinto anche i motivi di ricorso legati all'asserita natura sostanzialmente penale ovvero di risarcimento del danno punitivo dell'ammenda cui era stata condannata la società italiana dal

<sup>5</sup> Così in Cass. civ., sez. I, sentenza 12 marzo 1984, n. 1680, in *Italggiure.giustizia.it*.

<sup>6</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it*, punto 2.

<sup>7</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it*, punto 4.

<sup>8</sup> La società italiana aveva chiesto al giudice danese di effettuare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dubitando della compatibilità con il diritto dell'Unione europea (in particolare con il principio di libera circolazione dei servizi e di non discriminazione in base alla nazionalità) sia della normativa danese che impone ad una azienda di uno Stato membro che effettua un distacco di propri dipendenti in Danimarca il pagamento anticipato della retribuzione feriale alla cassa ferie danese e il pagamento dei contributi pensionistici alla cassa previdenziale danese per i lavoratori distaccati (senza tener conto dei pagamenti già effettuati nel Paese d'origine), sia della normativa danese che impone la sanzione per violazione degli obblighi previdenziali anche con riferimento ai lavoratori non sindacalizzati.

<sup>9</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it*, punto 5.

giudice danese. In primo luogo, secondo la Cassazione, la Corte d'appello di Catania aveva correttamente escluso la natura sostanzialmente penale della sanzione in questione: ancorché connotata da una funzione in parte risarcitoria e in parte sanzionatoria, essa doveva considerarsi una sanzione civilistica, in quanto comminata per inadempimento di un contratto collettivo (dunque rivolta ai soli soggetti vincolati dal contratto e non alla generalità dei consociati) e priva del carattere dell'afflittività propria delle sanzioni penali<sup>10</sup>. Inoltre, la Cassazione ha affermato che, anche a voler ammettere che la condanna in questione disponga il risarcimento di un danno punitivo, nel caso di specie sono rispettate le condizioni – sancite dalla celebre sentenza delle Sezioni Unite del 2017 – per poter escludere la manifesta contrarietà del riconoscimento di tali tipi di condanne con l'ordine pubblico italiano. La sentenza danese, infatti, rispetta i principi della tipicità – dal momento che la sanzione comminata è prevista da una fonte normativa, l'art. 12 del T.U. del Lavoro – quello della prevedibilità – dato che in tale disposizione normativa sono predeterminati i criteri applicativi della sanzione e comunque vi è una consolidata prassi del tribunale danese in merito – e quello della proporzionalità, poiché la componente punitiva è calcolata come mero aumento percentuale del 7% della componente compensativa, parametrata sul risparmio economico conseguito dall'impresa italiana con la propria condotta illecita<sup>11</sup>.

9. La Suprema Corte, ritenuto infondato anche l'ultimo motivo di asserita contrarietà manifesta con l'ordine pubblico italiano del riconoscimento della sentenza danese, relativo alla violazione del principio del doppio grado di giudizio<sup>12</sup>, ha definitivamente respinto il ricorso.

### III. La nozione di ordine pubblico adottata nella sentenza

10. L'iter logico della motivazione della sentenza in commento parte dalla definizione del concetto di ordine pubblico contenuto nella disposizione di cui dall'art. 45, par. 1, lett. a, del regolamento Bruxelles I-bis. Tale passaggio risulta di particolare interesse se si considerano le numerose incertezze che ancora oggi caratterizzano questo fondamentale istituto di diritto internazionale privato<sup>13</sup>.

11. Sul punto, va ricordato che la Corte di giustizia ha in più occasioni sottolineato che spetta agli Stati membri determinare il contenuto dell'ordine pubblico quale limite alla circolazione delle sentenze all'interno dell'Unione europea, mentre alla medesima spetta solo il compito di fissarne i limiti<sup>14</sup>. Così, deve trattarsi di una «violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale»<sup>15</sup>. Inol-

<sup>10</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italgire.giustizia.it*, punto 6.3. Quanto all'asserito carattere afflittivo dell'ammenda disposta dal giudice danese, la Corte lo ha escluso, osservando che tale ammenda era stata calcolata sul criterio del risparmio illegittimo perseguito dalla società italiana con la violazione, e applicando una maggiorazione del 7% del totale, per perseguire una finalità deterrente, di contrasto del c.d. dumping sociale a danno dei lavoratori.

<sup>11</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italgire.giustizia.it*, punto 6.5

<sup>12</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italgire.giustizia.it*, punto 7. Sul punto, la Cassazione ha osservato che, nell'ordinamento italiano, tale principio trova tutela costituzionale solo in ambito penale, con specifico riferimento al giudizio cautelare (art. 111, co. 7 Cost.) e non anche rispetto ai giudizi civili, come quello di specie.

<sup>13</sup> Tra le principali opere sul tema si possono citare: T. HEALY, "Théorie générale de l'ordre public", in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, L'Aja, 1925, p. 411 ss.; G. SPERDUTI, "Ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno", in *Rivista di diritto internazionale*, 1954, p. 82 ss.; N. PALAIA, "L'Ordine pubblico internazionale", CEDAM, Padova, 1974; P. BENVENUTI, "Comunità statale, comunità internazionale e ordine pubblico internazionale", Giuffrè, Milano, 1977; O. FERACI, "L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea", Giuffrè, Milano, 2012; F. SALERNO, "La costituzionalizzazione dell'ordine pubblico internazionale", in *Rivista di diritto internazionale e processuale*, 2, 2018, p. 259 ss.; G. PERLINGIERI, G. ZARRA, "Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale", Edizioni Scientifiche, Napoli, 2019; O. MEYER (ed.), "Public Policy and Private International Law, a Comparative Guide", Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton, 2022.

<sup>14</sup> Corte di giustizia, sentenza 24 ottobre 2014, *flyLAL-Lithuanian Airlines AS contro Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS*, C-302/13, ECLI:EU:C:2014:2319, punto 47; sentenza 28 marzo 2000, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, C-7/98, ECLI:EU:C:2000:164, punti 22-23.

<sup>15</sup> Corte di giustizia, sentenza 11 maggio 2000, *Régie nationale des usines Renault SA contro Maxicar SpA e Orazio Formento*, C-38/98, ECLI:EU:C:2000:225, punto 30; sentenza *flyLAL* cit., punto 49; sentenza *Krombach* cit., punto 37.

tre, la Corte di giustizia ha precisato che il motivo di diniego in esame ha carattere residuale rispetto agli altri elencati nella medesima disposizione (l'art. 45, par. 1 del regolamento Bruxelles I-bis) e deve essere applicato restrittivamente<sup>16</sup>.

12. Sebbene, dunque, spetti ai singoli Stati membri determinare quali principi e quali regole facciano parte del proprio ordine pubblico, si è di recente osservato che essi non possono non tener conto dei vincoli assunti a livello sovranazionale, in particolare in materia di protezione dei diritti umani<sup>17</sup>. Così, è oggi ampiamente condiviso che al fine di individuare i principi fondamentali che compongono l'ordine pubblico dei vari Stati membri non sia più sufficiente attingere al diritto interno (e in particolare alla Costituzione)<sup>18</sup>, ma occorra altresì tener conto del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea<sup>19</sup>. Inoltre, si è iniziato a discutere del concetto di ordine pubblico dell'Unione europea – inteso come nocciolo duro dei valori dell'Unione europea<sup>20</sup> – e di «europeizzazione dell'ordine pubblico», per descrivere l'influenza esercitata dai principi fondamentali dell'Unione europea sulla determinazione del contenuto dell'ordine pubblico dei vari Stati membri<sup>21</sup>.

13. Il punto che resta maggiormente controverso è quello inerente al rapporto tra la dimensione interna e la dimensione sovranazionale dell'ordine pubblico. In dottrina si riscontrano tre differenti ricostruzioni di tale rapporto. Secondo un primo approccio, l'ordine pubblico dell'Unione europea ha sostituito l'ordine pubblico degli Stati membri<sup>22</sup>. In base ad altra impostazione, le norme imperative del diritto dell'Unione europea svolgono una funzione di integrazione dell'ordine pubblico di ciascuno

<sup>16</sup> Corte di giustizia, sentenza 4 febbraio 1988, *Horst Ludwig Martin Hoffmann contro Adelheid Krieg*, C-145/86, ECLI:EU:C:1988:61, punto 22; sentenza 10 ottobre 1996, *Bernardus Hendrikman e Maria Feyen contro Magenta Druck & Verlag GmbH*, C-78/95, ECLI:EU:C:1996:380, punto 23.

<sup>17</sup> V. G. ZARRA, "Il cd ordine pubblico dell'Unione europea nell'interazione tra le fonti del sistema ordinamentale", in *Diritto del commercio internazionale*, 3, 2022, pp. 636-637.

<sup>18</sup> Sul punto merita un richiamo la distinzione tra il concetto di ordine pubblico interno e il concetto di ordine pubblico internazionale. Come noto, il concetto di ordine pubblico interno è più ampio del c.d. ordine pubblico internazionale, ricomprendendo tutte le norme dell'ordinamento interno aventi i caratteri dell'imperatività e della inderogabilità da parte dei privati (in questo senso si veda O. FERACI, "L'ordine pubblico", cit., p. 29). La rilevanza del solo concetto dell'ordine pubblico internazionale nel contesto del diritto internazionale privato è ampiamente condivisa in dottrina (in questo senso si vedano G. ZARRA, "L'ordine pubblico attraverso la lente del giudice di legittimità: in margine a Sezioni Unite 16601/17", in *Diritto del Commercio Internazionale*, 3, 2017, p. 722 ss.; V. BARBA, "L'ordine pubblico internazionale", in G. PERLINGIERI, M. D'AMBROSIO (a cura di), "Fonti, metodo e interpretazione", Edizioni Scientifiche, Napoli, 2017, p. 409 ss.; P. VIRGADAMO, "Ripudio islamico e contrarietà all'ordine pubblico tra unitarietà del limite e corretta individuazione dei principi", in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2017, p. 355 ss.). La Corte, nella sentenza in commento, ha ritenuto opportuno rimarcare la differenza tra i due concetti, per concludere che il motivo di diniego di cui all'art. 45, par. 1, lett. a, del regolamento Bruxelles I-bis si basa sul concetto di ordine pubblico internazionale e può dunque essere invocato esclusivamente nel caso in cui il riconoscimento della sentenza straniera rischia di compromettere valori irrinunciabili dell'ordinamento del foro (Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it*, punto 4).

<sup>19</sup> Si vedano: W. WÜRDMEST, "Public Policy in European Private International Law", in O. MEYER (ed.), "Public Policy", cit., p. 36; F. SALERNO, "La costituzionalizzazione", cit., p. 267 ss.; O. FERACI, "L'ordine pubblico", cit., p. 78 ss. La stessa Corte di giustizia, invero, nel celebre caso *Krombach*, aveva dimostrato di aderire ad una nozione di ordine pubblico comprensiva dei principi fondamentali di origine sovranazionale. La Corte, infatti, aveva considerato manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto – ai sensi dell'art. 27, par. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (corrispondente all'attuale art. 45, par. 1, lett. a, regolamento Bruxelles I-bis) – il riconoscimento di una sentenza penale emessa dai giudici francesi contro un imputato tedesco, rimasto contumace, senza sentire i difensori nominati dallo stesso, poiché tale riconoscimento si sarebbe scontrato con il diritto fondamentale di difesa sancito dall'art. 6 CEDU (sentenza *Krombach* cit., punto 44). Nello stesso senso si veda anche Corte di giustizia, sentenza 2 aprile 2009, *Marco Gambazzi contro Daimler Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, C-394/07, ECLI:EU:C:2009:219, punto 28.

<sup>20</sup> G. ZARRA, "Il cd ordine pubblico dell'Unione europea", cit., p. 640 ss.; O. FERACI, "L'ordine pubblico", cit., p. 67 ss.

<sup>21</sup> O. FERACI, "Towards the Europeanization of Public Policy Regarding Punitive Damages: An Inquiry between Theory and Practice", in S. BARIATTI, L. FUMAGALLI, Z. CRESPI REGHIZZI (a cura di), "Punitive Damages and Private International Law: State of Art and Future Developments", Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2019, p. 287 ss.

<sup>22</sup> In questo senso si veda F. MUNARI, "La ricostruzione dei principi internazionalprivatistici impliciti nel sistema comunitario", in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2006, p. 940. Rispetto a questa opzione, parte della dottrina ha osservato in senso critico che essa è eccessivamente restrittiva e non trova riscontro nella prassi, dal momento che gli Stati membri non sono disposti a rinunciare definitivamente alla propria sovranità nello stabilire se una sentenza straniera o una norma straniera possano o meno produrre effetti nei rispettivi ordinamenti (v. FERACI, "Towards the Europeanization", cit., p. 293).

Stato membro e operano come se fossero parte dell'ordinamento statale<sup>23</sup>. Infine, secondo un terzo approccio, l'ordine pubblico dell'Unione europea mantiene una propria autonomia e coesiste con l'ordine pubblico di ciascuno Stato membro<sup>24</sup>.

**14.** A seconda dell'opzione seguita, vi sono importanti conseguenze sulla soluzione da seguire nel caso in cui le due dimensioni dell'ordine pubblico non corrispondano, nel senso che il riconoscimento della sentenza straniera si scontri soltanto con una di esse. In base alla prima impostazione, tale problema non si pone, dal momento che il giudice deve prendere in considerazione unicamente i principi del diritto dell'Unione europea. In base alla seconda opzione, occorre dare prevalenza ai valori derivanti dall'ordinamento dell'Unione, in applicazione del principio del primato. Secondo l'ultima impostazione, il coordinamento tra le due dimensioni va regolato in base al principio di sussidiarietà, nel senso che il giudice dovrà prima verificare se gli effetti della sentenza o della norma straniera contrastino con i principi fondamentali di origine nazionale e, solo nel caso in cui tale contrasto non sussista, effettuare il vaglio alla luce dell'ordine pubblico dell'Unione europea<sup>25</sup>.

**15.** Nella citata sentenza del 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana paiono aver aderito all'ultima delle tre impostazioni sopra illustrate<sup>26</sup>. In tale occasione, infatti, la Suprema Corte aveva innanzitutto dato atto dell'evoluzione che ha interessato il concetto di ordine pubblico, passato progressivamente da insieme di principi fondamentali della comunità nazionale a sistema di tutele approntate a livello sovranazionale, e ora composto quindi non solo dai principi costituzionali ma anche dai diritti fondamentali della Carta di Nizza<sup>27</sup>. In un successivo passaggio della pronuncia la Corte aveva poi precisato che il c.d. ordine pubblico dell'Unione europea – inteso come l'insieme dei valori essenziali per la vita e la crescita dell'Unione – non sostituisce l'ordine pubblico di fonte nazionale, ma è autonomo e coesiste con quest'ultimo. Secondo la Corte, tale coesistenza migliora l'armonizzazione tra gli ordinamenti nazionali, agevolando effetti innovativi all'interno degli stessi, senza tuttavia condurre ad un arretramento dei controlli sul rispetto dei principi essenziali di tali ordinamenti, che costituiscono un limite ancora vivo<sup>28</sup>.

**16.** Tale impostazione sembra essere confermata dalla Cassazione nella sentenza in commento. Infatti, il richiamo dell'autorevole precedente e l'affermazione, nella parte introduttiva della motivazione, secondo cui l'ordine pubblico comprende tanto i principi fondamentali della Costituzione quanto quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, lasciano trasparire l'adesione alla soluzione secondo cui la dimensione nazionale e quella sovranazionale dell'ordine pubblico sono autonome e co-

---

<sup>23</sup> In questo senso si vedano: L. FUMAGALLI, "L'ordine pubblico nel sistema del diritto internazionale privato comunitario", in *Diritto del commercio internazionale*, 3, 2004, p. 652; N. BOSCHIERO, "L'ordine pubblico processuale comunitario ed 'europeo'", in P. DE CESARI, M. FRIGESSI DI RATTALMA (a cura di), "La tutela transnazionale del credito", Giappichelli, Torino, 2007, pp. 172-176. Anche tale opzione è stata criticata da una parte della dottrina, che ha osservato come la stessa sia incompatibile con il principio della diretta applicabilità del diritto dell'Unione europea. Tale principio, infatti, implica che i giudici degli Stati membri debbano tener conto delle norme del diritto dell'Unione europea prima di applicare il diritto interno e devono considerarle concettualmente autonome, interpretandole in base a regole autonome, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (v. O. FERACI, "L'ordine pubblico", cit., p. 351).

<sup>24</sup> A favore di questa opzione si sono espressi: O. FERACI, "L'ordine pubblico", cit., p. 354 ss.; W. WURMNEST, "Ordre Public (Public Policy)", in S. LEIBLE (ed.), "General Principles of European Private International Law", Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2016, p. 316; G. ZARRA, "Il cd ordine pubblico dell'Unione europea", cit., p. 656. Secondo quest'ultimo a., tale opzione è stata seguita anche nella sentenza *Renault*, nella quale la Corte di giustizia ha affermato che il giudice nazionale chiamato a valutare la contrarietà di una decisione straniera con l'ordine pubblico del suo Stato deve garantire pari tutela ai diritti stabiliti dall'ordinamento nazionale e a quelli conferiti dall'ordinamento comunitario (v. sentenza *Renault* cit., punto 22).

<sup>25</sup> V. O. FERACI, "Towards the Europeanization", cit., pp. 295-299.

<sup>26</sup> In questo senso O. FERACI, "Towards the Europeanization", cit., p. 298 e G. ZARRA, "Il cd ordine pubblico dell'Unione europea", cit., p. 656.

<sup>27</sup> Cass. civ., Sez. Un., sentenza 5 maggio 2017, n. 16601, in *Italggiure.giustizia.it*, punto 6.

<sup>28</sup> Cass. civ., Sez. Un., sentenza 5 maggio 2017, n. 16601, in *Italggiure.giustizia.it*, punto 6. Per una critica alla ricostruzione della nozione di ordine pubblico adottata dalle Sezioni Unite si veda G. BIAGIONI, "Recognition of Punitive Damages in Italy", in S. BARIATTI, L. FUMAGALLI, Z. CRESPI REGHIZZI (a cura di), "Punitive Damages", cit., p. 223 ss.

esistenti<sup>29</sup>. Nei successivi paragrafi si cercherà di indagare se questa impostazione sia stata applicata in modo coerente dalla Cassazione nella decisione delle singole questioni oggetto della pronuncia.

#### IV. La rilevabilità d'ufficio del motivo ostativo

17. La Corte di Cassazione ha avuto l'occasione di pronunciarsi su un importante profilo generale del motivo di diniego in esame, vale a dire la sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice<sup>30</sup>. La questione è oggetto di dibattito in dottrina e nasce dalla scarsa chiarezza del dato normativo dell'art. 45 del regolamento Bruxelles I-bis<sup>31</sup>. Tale norma, infatti, sebbene da un lato preveda espressamente che spetta alla parte proporre istanza affinché venga negato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza straniera, dall'altro lato non precisa se vi sia la possibilità in capo al giudice adito di negare il riconoscimento e/o l'esecuzione della sentenza sulla base di un motivo diverso da quello invocato dalla parte. In base ad una prima lettura, il carattere obbligatorio dei motivi ostativi – risultante dalle diciture contenute negli art. 45 e 46, secondo cui, rispettivamente, «il riconoscimento di una decisione è negato» e «l'esecuzione di una decisione è negata» – fa propendere per la soluzione che ammette una loro verifica *ex officio*<sup>32</sup>. Secondo altra impostazione, invece, la questione deve essere risolta alla luce del diritto processuale degli Stati membri, in assenza di una precisazione da parte del regolamento<sup>33</sup>.

18. Nella sentenza in esame, la Suprema Corte si è limitata tuttavia a porre i termini della questione e ad indicare le possibili soluzioni, senza prendere posizione<sup>34</sup>. Essa, infatti, da un lato, ha affermato che la rilevabilità d'ufficio dei requisiti ostativi sarebbe giustificata dalla sussistenza di un interesse pubblicistico ad impedire che una pronuncia straniera produca effetti nel foro in presenza di quelle specifiche condizioni previste dal regolamento, e sarebbe altresì consentita dalle regole processuali vigenti in Italia<sup>35</sup>. Dall'altro lato, la Corte ha osservato che la preclusione del rilievo officioso dei motivi ostativi troverebbe invece il suo fondamento nel principio del *favor* della riconoscibilità delle sentenze emesse dalle autorità giurisdizionali degli altri Stati membri, che ispira il regolamento Bruxelles I-bis<sup>36</sup>. La Corte ha poi proseguito concludendo che, anche a voler considerare allegato tempestivamente in giudizio dalla società italiana il profilo della contrarietà all'ordine pubblico in questione (quello relativo alla mancanza di terzietà del giudice danese), esso sarebbe comunque infondato nel merito.

19. La Cassazione avrebbe dovuto offrire maggiori chiarimenti su un aspetto così rilevante per la ricostruzione del motivo ostativo in esame. La conclusione raggiunta – nella misura in cui subordina l'analisi nel merito della questione all'adesione alla tesi secondo cui la società italiana abbia proposto tempestivamente la relativa eccezione – pare lasciar trasparire un'opzione a favore della preclusione della rilevabilità d'ufficio dei motivi di diniego. Tale opzione, tuttavia, risulta condivisibile solo rispetto ai motivi ostativi diversi dall'ordine pubblico. Pare più opportuno, invece, seguire l'opposta soluzione

<sup>29</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it.*, punto 2.

<sup>30</sup> La Corte d'appello di Catania aveva ritenuto inammissibile l'eccezione proposta dalla società italiana sulla mancanza di terzietà del tribunale danese, in quanto proposta per la prima volta in appello. La società italiana aveva quindi presentato ricorso in Cassazione anche contro questo capo della sentenza d'appello, sostenendo che la questione fosse stata già proposta nel giudizio di primo grado e che in ogni caso essa sarebbe stata rilevabile d'ufficio.

<sup>31</sup> Sul punto si veda S. FRANCO, "Article 45", in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), "European Commentaries on Private International Law. Brussels Ibis Regulation", Otto Schmidt, Monaco, 2016, p. 871.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> V. S. FRANCO, "Article 45", cit., pp. 871-872 (note 35 e 36). L'a. fa notare che la questione oggetto di dibattito verte solo sulla possibilità del giudice di pronunciarsi su un motivo di diniego del riconoscimento in assenza di una specifica domanda di parte sul punto, mentre è pacifico che il giudice non possa assumere d'ufficio elementi di prova per compiere l'accertamento, ma debba al contrario basarsi esclusivamente sugli elementi già acquisiti nel processo (poiché l'onere della prova spetta alla parte che contesta il riconoscimento/esecuzione della sentenza).

<sup>34</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it.*, punto 4.

<sup>35</sup> Il riferimento è in particolare all'art. 112 del Codice di procedura civile italiano, che, letto *a contrario*, legittima il giudice a pronunciarsi d'ufficio su tutte le questioni il cui rilievo non sia riservato per legge esclusivamente alle parti.

<sup>36</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it.*, punto 4.

con riferimento a quest'ultimo motivo di diniego, in linea con quanto previsto dalle normative interne della maggior parte degli Stati membri<sup>37</sup>. Infatti, il particolare ruolo da esso svolto, di «valvola di sicurezza» dello Stato richiesto del riconoscimento/esecuzione, sarebbe vanificato se non fosse consentito al giudice di accertare d'ufficio la manifesta contrarietà degli effetti della pronuncia con l'ordine pubblico del foro<sup>38</sup>.

## V. Le specifiche questioni affrontate: il difetto di terzietà del giudice d'origine

**20.** Passando all'analisi delle specifiche questioni relative alla compatibilità del riconoscimento della sentenza danese con l'ordine pubblico italiano, viene in rilievo innanzitutto quella dell'asserito difetto di terzietà del tribunale che ha emesso la pronuncia. La Corte di Cassazione ha affrontato tale questione facendo una coerente applicazione della definizione di ordine pubblico illustrata nella parte introduttiva della motivazione, nella misura in cui ha preso in considerazione sia la dimensione sovranazionale sia quella nazionale del concetto. Infatti, in primo luogo la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia nella quale si è affermato che i principi del contraddittorio e dell'imparzialità del giudice – quali sotto-principi dell'equo processo di cui agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – sono immanenti e vanno rispettati in tutti i procedimenti davanti alle autorità giurisdizionali degli Stati membri<sup>39</sup>, per poi escludere che nel caso di specie vi fosse stata una violazione di tali principi (in quanto lo specifico giudice che ha pronunciato la sentenza era un magistrato scelto tra i membri della Suprema Corte danese e non un componente a nomina ministeriale). In secondo luogo, la Cassazione ha affermato che corti, come il Tribunale del Lavoro danese, a composizione mista di magistrati togati e di giudici di nomina ministeriale, rappresentano ormai «tradizione non isolata» negli ordinamenti nazionali e sono previste anche dall'ordinamento italiano, escludendo così l'incompatibilità con l'ordine pubblico italiano di pronunce emesse da tali corti<sup>40</sup>.

**21.** Va notato, inoltre, che la Cassazione ha precisato che non spetta al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di diniego del riconoscimento di sentenze straniere per contrarietà all'ordine pubblico sindacare l'eventuale presenza di carenze generali di sistema dell'ordinamento d'origine della pronuncia. Si tratta di una affermazione del tutto in linea sia con l'interpretazione restrittiva del motivo di diniego in esame, ribadita in più occasioni dalla Corte di giustizia<sup>41</sup>, sia con il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, che ispira le norme del regolamento Bruxelles I-*bis* sulla circolazione delle sentenze all'interno dell'Unione europea<sup>42</sup>.

<sup>37</sup> In questo senso si vedano: S. FRANCO, "Article 45", cit., p. 872 (nota 36); P. MAYER, V. HEUZÉ, "Droit international privé", 11<sup>a</sup> ed., Dalloz, Parigi, 2014, parr. 447–448.

<sup>38</sup> Così W. WURMNEST, "Public Policy", cit., p. 32. L'a., a sostegno della propria tesi, ha menzionato la relazione della commissione giuridica del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), A6-0211/2005 (consultabile al seguente indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2005-0211\\_IT.html?redirect](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2005-0211_IT.html?redirect)), che all'emendamento 50 escludeva la rilevanza d'ufficio dell'eccezione dell'ordine pubblico, «coerentemente con il regolamento di 44/2001 (Bruxelles I), che vieta l'applicazione automatica del (corrispondente) motivo di mancato riconoscimento». Tale emendamento non ha trovato accoglimento nella versione finale del regolamento, confermando – secondo l'autore – l'opzione nel senso della verificabilità d'ufficio del rispetto dell'ordine pubblico, seguita da tutti i regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea.

<sup>39</sup> Corte di giustizia, sentenza *Gambazzi* cit., punto 48; sentenza 20 aprile 2021, *Repubblika contro Il-Prim Ministru*, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311, punto 53.

<sup>40</sup> Quale principale esempio, all'interno dell'ordinamento italiano, di corti a composizione mista, la Cassazione ha menzionato la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio brevetti e marchi, prevista dal Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e composta da alcuni giudici nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

<sup>41</sup> In questo senso, la Corte di giustizia ha più volte precisato che il motivo di diniego in esame non può essere applicato in ragione della mera differenza tra la legislazione dello Stato membro d'origine della sentenza e quella dello Stato membro ove è richiesto il riconoscimento (si vedano: sentenza *Krombach* cit., punto 37; sentenza *Renault* cit., punto 29; sentenza *flyLAL* cit., punto 48).

<sup>42</sup> Considerando n. 26 del regolamento Bruxelles I-*bis*.

## VI. *Segue*: la violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

22. Maggiori criticità presenta invece la soluzione della questione del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice danese<sup>43</sup>. In particolare, la problematica con cui si è dovuta confrontare la Cassazione è quella relativa all'impatto di una simile omissione sul diritto all'equo processo come principio fondamentale di ordine pubblico processuale.

23. Sulla questione, invero, si era già pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo. In particolare, nella sentenza *Ullens de Schooten*, la Corte EDU aveva affermato che il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice di ultima istanza di uno Stato membro non costituisce di per sé una violazione dell'equo processo, purché tale giudice motivi le ragioni dell'omesso rinvio, indicando quali delle eccezioni all'obbligo di rinvio – tra quelle indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia stessa – ritenga presenti nel caso a lui sottoposto<sup>44</sup>. Nella sentenza *Avotiņš*, la Corte EDU ha inoltre precisato che la mancanza di una simile motivazione non comporta necessariamente una violazione del diritto all'equo processo, qualora si accerti che nel giudizio, complessivamente, sia stato rispettato tale diritto<sup>45</sup>. La Corte ha quindi escluso una simile violazione in un caso, come quello di specie, in cui la parte era rimasta inerte e non aveva sollecitato la proposizione del rinvio<sup>46</sup>.

24. Tali principi paiono in linea con quelli enunciati dalla Corte di giustizia sulla medesima questione. In primo luogo, nella sentenza *Diageo Brands*, la Corte ha escluso che il rifiuto del giudice di uno Stato membro di effettuare il rinvio pregiudiziale di interpretazione *ex art. 267* TFUE comporti un diniego ingiustificato di un rimedio giurisdizionale alla parte che ne abbia fatto richiesta, con conseguente violazione del suo diritto di difesa, quando tale giudice non è obbligato ad effettuare il rinvio (non trattandosi di un organo giurisdizionale di ultima istanza)<sup>47</sup>. Inoltre, nel caso *Consorzio Italian Management*, la Corte ha precisato che un giudice di ultima istanza, per essere esentato dall'obbligo di rinvio pregiudiziale, deve indicare nella motivazione della sentenza la presenza di una delle eccezioni all'obbligo, enunciate nella nota sentenza *CILFIT*<sup>48</sup>.

25. In applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza appena richiamata, sembra potersi concludere che il riconoscimento in uno Stato membro di una sentenza emessa da un giudice di ultima istanza di un altro Stato membro, che non abbia effettuato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia su una questione di interpretazione del diritto dell'Unione europea sia incompatibile con l'ordine pubblico per violazione del principio dell'equo processo, se la parte aveva sollecitato il rinvio pregiudiziale e la sentenza non contenga le indicazioni delle ragioni che escludono l'obbligo di rinvio. Tuttavia, occorre

<sup>43</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italgire.giustizia.it*, punto 5.

<sup>44</sup> Corte EDU, sentenza 20 settembre 2011, *Ullens De Schooten and Rezabek c. Belgio*, ric. nn. 3989/07 e 38353/07, punti 60-63. Lo stesso principio è stato poi ribadito nella sentenza 12 luglio 2015, *Schipani e altri c. Italia*, ric. n. 38369/09, punto 69. Come noto nella celebre sentenza *CILFIT* la Corte di giustizia aveva affermato che non sussiste l'obbligo per i giudici di ultima istanza di effettuare rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), in tre casi: (i) quando la questione non sia pertinente (in quanto influente rispetto all'esito della lite), (ii) quando la disposizione oggetto della questione sia già stata interpretata dalla Corte, ovvero ancora (iii) quando la corretta interpretazione della medesima si impone con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione (Corte di giustizia, sentenza 6 ottobre 1982, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA contro Ministero della sanità.*, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335, punto 21).

<sup>45</sup> Corte EDU, Grande Camera, sentenza 23 maggio 2016, *Avotiņš c. Lettonia*, ric. n. 17502/07. Sulla pronuncia si vedano, fra i tanti, O. FERACI, "Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Avotiņš c. Lettonia*", in *SIDI blog* (15 luglio 2016); G. BRAGIONI, "Avotiņš v. Latvia. The Uneasy Balance Between Mutual Recognition of Judgments and Protection of Fundamental Rights", in *European Papers*, 2, 2016, pp. 579-596; S. MARINO, "Il limite dell'ordine pubblico processuale alla circolazione delle decisioni giurisdizionali nella recente prospettiva delle Corti europee", in *Diritto dell'Unione europea*, 1, 2017, p. 122 ss.

<sup>46</sup> Sentenza *Avotiņš* cit., punto 111.

<sup>47</sup> Corte di giustizia, sentenza 16 luglio 2015, *Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EOOD*, C-681/13, ECLI:EU:C:2015:471, punti 57-68.

<sup>48</sup> Corte di giustizia, sentenza 6 ottobre 2021, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA contro Rete Ferroviaria Italiana SpA*, C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799, punto 51.

chiedersi se tale soluzione – nella misura in cui impone un controllo della motivazione della sentenza di cui si chiede il riconoscimento (e in particolare la verifica se la stessa contenga le ragioni dell'omesso rinvio pregiudiziale) – sia compatibile con il divieto di riesame nel merito sancito dall'art. 52 del regolamento Bruxelles I-bis. Come noto, infatti, tale disposizione prevede che in nessun caso una sentenza emessa in uno Stato membro possa essere riesaminata nel merito dalle autorità giurisdizionali degli altri Stati membri in cui si chieda il suo riconoscimento ed è ispirata al principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri. La soluzione alla questione sottende allora un delicato bilanciamento tra quest'ultimo principio e l'esigenza di assicurare il rispetto del diritto fondamentale all'equo processo.

**26.** In dottrina si è optato per la soluzione affermativa, ammettendo che il giudice richiesto del riconoscimento possa sindacare la motivazione del mancato rinvio e privilegiando così il rispetto del principio dell'equo processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale<sup>49</sup>. In particolare, si è evidenziato che tale opzione risulta da una corretta lettura della sentenza *Avotiņš*, nella quale la Corte EDU ha appositamente omesso ogni riferimento al divieto di riesame del merito delle sentenze emesse in altri Stati membri e ha anzi evidenziato le possibili responsabilità del giudice che riconosca o dia esecuzione ad una sentenza adottata in violazione dei diritti fondamentali, rifiutandosi di verificarla tramite la clausola dell'ordine pubblico<sup>50</sup>.

**27.** Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione pare optare invece per la soluzione opposta, sebbene la parte della motivazione che affronta la questione susciti qualche perplessità. Infatti, in un primo passaggio, la Suprema Corte prende in esame le argomentazioni contenute nella sentenza danese sulle ragioni del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e conclude nel senso che la sentenza fosse sufficientemente motivata sul punto<sup>51</sup>. Successivamente, la Cassazione, tramite il richiamo di alcuni propri precedenti, ricorda il principio secondo cui non sussiste un diritto della parte ad ottenere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ad opera del giudice di ultima istanza su una questione di interpretazione del diritto dell'Unione europea, e nei casi in cui la questione sia manifestamente inammissibile o infondata è sufficiente che le ragioni del mancato rinvio siano espresse o emergano implicitamente dalla sentenza<sup>52</sup>. Inoltre, la Cassazione – sempre tramite il richiamo di propri precedenti – afferma che va esclusa l'applicabilità del motivo di diniego dell'ordine pubblico rispetto a sentenze straniere prive di motivazione esplicita o implicita (vale a dire ricavabile dal loro contenuto complessivo o dagli atti di causa)<sup>53</sup>. Infine, la Corte conclude che il giudice dello Stato membro richiesto «non può sindacare il mancato rinvio pregiudiziale su questioni interpretative attinenti strettamente al merito della controversia (...) istituzionalmente riservate al giudice *a quo*»<sup>54</sup>.

**28.** La Corte sembra qui sostenere che il giudice di uno Stato membro, chiamato a pronunciarsi sul diniego di riconoscimento di una sentenza emessa dal giudice di un altro Stato membro, non possa *tout court* sindacare la scelta di non effettuare il rinvio pregiudiziale, a prescindere dal fatto che esso fosse soggetto all'obbligo di rinvio, che fosse stato sollecitato da una delle parti e che avesse motivato la

<sup>49</sup> In questo senso si vedano: S. MARINO, "L'obbligo di rinvio pregiudiziale fra responsabilità dello Stato e circolazione della sentenza nell'Unione", in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, pp. 1273-2174; G. BIAGIONI, "Avotiņš v. Latvia", cit., pp. 589-590.

<sup>50</sup> G. BIAGIONI, "Avotiņš v. Latvia", cit., p. 589.

<sup>51</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it*, punto 5.1.

<sup>52</sup> I precedenti richiamati dalla Corte sono: Cass. civ., sez. V, ordinanza 13 luglio 2021, n. 19880, punto 7.5 e Cass. civ., sez. lav., ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36776, punto 3.7, entrambe in *Italggiure.giustizia.it*.

<sup>53</sup> La Corte ha richiamato in particolare Cass. civ., sez. I, sentenza 22 marzo 2000, n. 3365, in *Italggiure.giustizia.it*. In tale pronuncia la Cassazione aveva escluso che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali rientrasse tra i principi inviolabili nel sistema normativo italiano che fanno parte dell'ordine pubblico, e aveva concluso che non potesse essere applicato il relativo motivo di diniego di riconoscimento con riferimento ad una sentenza, come quella di specie, priva di motivazione, ma emessa nel rispetto del contraddittorio e, peraltro, già passata in giudicato. Lo stesso principio è stato affermato anche in Cass. civ., sez. I, sentenza 12 gennaio 2017, n. 597 e Cass. civ., sez. I, sentenza 15 aprile 2019, n. 10540, entrambe in *Italggiure.giustizia.it*.

<sup>54</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it*, punto 5.5.

decisione presa<sup>55</sup>. Tale soluzione, tuttavia, pare criticabile per una serie di ragioni. In primo luogo, essa sembra in aperta contraddizione con il passaggio immediatamente precedente, nel quale, come illustrato, la Corte ha valutato la motivazione della sentenza danese sotto il profilo delle ragioni del mancato rinvio pregiudiziale. Inoltre, la Corte ha operato un bilanciamento tra il diritto fondamentale all'equo processo e il principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri (e il correlativo divieto di riesame del merito delle sentenze), privilegiando il secondo, in contrasto con quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte EDU<sup>56</sup>. Da ultimo, la Cassazione, in contraddizione con quanto affermato nella parte introduttiva della motivazione, pare aver dato importanza dirimente solo alla dimensione nazionale dell'ordine pubblico, senza dare pari rilievo anche a quella sovranazionale. Infatti, la Corte ha attribuito carattere decisivo al consolidato orientamento che esclude il contrasto con l'ordine pubblico italiano delle sentenze straniere prive di motivazione (non ritenendo l'obbligo di motivazione delle sentenze – previsto dall'art. 111, co. 1, Cost. – un principio fondamentale dell'ordinamento italiano). Al contrario, la Corte non ha tenuto in debita considerazione il significativo impatto che l'assenza di una specifica motivazione sulle ragioni del mancato rinvio pregiudiziale presenta sul diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

## VII. *Segue*: i danni punitivi

29. Il passaggio sicuramente più rilevante – quanto critico – della pronuncia è quello nel quale la Corte di Cassazione affronta il tema del rapporto tra ordine pubblico e danni punitivi. Come noto, tale istituto è originario dell'ordinamento statunitense e consiste in una forma di risarcimento del danno caratterizzata da una componente compensativa (atta a ripristinare la sfera patrimoniale della vittima) ed una sanzionatoria e deterrente (finalizzata a punire l'autore dell'illecito e a disincentivare la commissione di condotte analoghe)<sup>57</sup>. L'ingresso dell'istituto all'interno degli ordinamenti europei è avvenuto in esito ad una progressiva evoluzione, ampiamente approfondita dalla dottrina<sup>58</sup>. In passato, i giudici degli Stati membri dell'Unione europea si erano dimostrati ostili al riconoscimento delle sentenze straniere contenenti condanne a simili forme di risarcimento ed erano soliti negarne la delibazione, applicando il motivo ostativo dell'ordine pubblico. Si sosteneva, infatti, che i danni punitivi fossero incompatibili con i principi fondamentali della responsabilità civile di tradizione romanistica, in base ai quali il risar-

<sup>55</sup> Questa lettura pare confermata dal richiamo da parte della Corte alla vicenda relativa al caso *Randstad*. Come noto, nell'ambito di tale vicenda, le Sezioni Unite della Cassazione avevano chiesto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia se fosse contrario al diritto dell'Unione europea l'orientamento interpretativo che esclude la possibilità di presentare ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (*ex art. 111, co. 8 Cost.*) per sindacare la violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato (*v. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2020, Randstad Italia SpA c. Umana SpA e a., C-497/20*). La Corte di giustizia ha tuttavia dichiarato irricevibile la questione (Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 21 dicembre 2021, *Randstad Italia SpA contro Umana SpA e a., C-497/20, ECLI:EU:C:2021:1037*, punto 84) e la Suprema Corte ha concluso nel senso della insindacabilità del mancato rinvio da parte del Consiglio di Stato con il rimedio del ricorso in Cassazione *ex art. 111, co. 8 Cost.* (Cass. civ., Sez. Un., ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24107, in *Italgire.giustizia.it*). Sulla vicenda si veda in dottrina, *ex multis*, C. PERARO, "Il mancato rinvio pregiudiziale d'interpretazione nello spazio giudiziario europeo: quale tutela multilivello per i singoli?", in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 1, 2022, p. 284 e ss. L'esito della vicenda pare quindi essere stato citato dalla Cassazione a sostegno della tesi secondo cui la decisione del giudice di ultima istanza di non effettuare rinvio pregiudiziale è insindacabile da parte del giudice richiesto del riconoscimento.

<sup>56</sup> La Corte, invero, nel punto 5.3 della motivazione, ha espressamente menzionato la sentenza *Avotiņš*, precisando che in tale pronuncia la Corte EDU non ha messo in discussione il tradizionale principio di riconoscimento automatico delle sentenze e il divieto di riesaminarle nel merito, pur rilevando la necessità per i giudici di non abdicare il loro ruolo di accertamento delle denunce relative alle gravi violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU. Tale passaggio pare tuttavia poco coerente con la conclusione raggiunta dalla Cassazione, nel senso dell'esclusione *tout court* del sindacato sulla decisione del giudice d'origine di effettuare il rinvio pregiudiziale. Tale sindacato, infatti, pare essenziale al fine di rilevare una eventuale grave violazione del diritto all'equo processo da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza.

<sup>57</sup> Si tratta della definizione comunemente utilizzata, tratta dal § 908(1) del Restate (Second) of Torts del 1979.

<sup>58</sup> Si vedano, per tutti: S. BARIATTI, L. FUMAGALLI, Z. CRESPI REGHIZZI (a cura di), "Punitive Damages", cit.; J. VON HEIN, "Punitive damages in European and Domestic Private International Law", in A. BRUNS, M. SUZUKI (eds.), "Preventive Instruments of Social Governance", Mohr Siebeck, Tubinga, 2017, p. 143 ss.; C. VANLEENHOVE, "Punitive damages in private international law: lessons for the European Union", Intersentia, Cambridge, 2016.

cimento del danno può avere soltanto finalità compensativa<sup>59</sup>. In tempi più recenti, tuttavia, alcuni interventi normativi all'interno dei vari Stati membri hanno messo in crisi tale postulato, avendo introdotto forme di risarcimento del danno a funzione deterrente-sanzionatoria<sup>60</sup>. Per l'effetto, le corti nazionali, salvo alcune eccezioni, hanno iniziato a mutare approccio, dimostrando una maggiore apertura verso il riconoscimento delle sentenze straniere di condanna ai danni punitivi<sup>61</sup>.

**30.** Con particolare riferimento all'Italia, il percorso evolutivo appena descritto risulta scandito in particolare da tre pronunce della Cassazione<sup>62</sup>. In una prima sentenza del 2007, la Suprema Corte aveva escluso la riconoscibilità in Italia di una sentenza statunitense di condanna al risarcimento di danni punitivi, per contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di responsabilità civile, in base ai quali il risarcimento del danno svolge unicamente una funzione ripristinatoria della sfera patrimoniale della vittima<sup>63</sup>. In una successiva pronuncia del 2015<sup>64</sup>, la Cassazione, nell'affermare la riconoscibilità in Italia di una sentenza belga contenente una sanzione qualificabile come *astreintes*, aveva lasciato trasparire qualche apertura rispetto al riconoscimento di sentenze straniere di condanna al risarcimento di danni punitivi<sup>65</sup>. Da ultimo, la già menzionata sentenza del 2017 ha segnato definitivamente l'abbandono della tesi dell'ontologica incompatibilità dei danni punitivi con l'ordine pubblico italiano<sup>66</sup>.

**31.** Nell'ultima pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha dato atto dell'emersione nel panorama normativo italiano di numerose fattispecie risarcitorie, caratterizzate sia dalle tradizionali funzioni compensativa e riparatoria del danno subito dalla vittima sia dalle funzioni deterrente, sanzionatoria e punitiva dell'autore dell'illecito (e dei consociati in generale), tra le quali, ad esempio, la previsione di cui all'art. 709 *ter* nn. 2 e 3 del Codice di procedura civile (che dispone la condanna al risarcimento del danno dei genitori inadempienti degli obblighi di affidamento della prole), o quella di cui all'art. 96 co. 3 del medesimo codice (che consente al giudice di condannare – per abuso del processo – la parte soccombente in giudizio al pagamento di una somma di denaro, equitativamente determinata, in favore della controparte)<sup>67</sup>. Le Sezioni Unite hanno dunque osservato che i principi generali in materia di responsabilità civile non possono più essere di ostacolo al riconoscimento in Italia di pronunce straniere che dispongano una condanna al risarcimento dei danni punitivi. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di tali sentenze può essere considerato compatibile con l'ordine pubblico italiano a condizione che siano state pronunciate nel rispetto dei principi di tipicità, prevedibilità e proporzionalità, previsti dagli artt. 23 e 25 della Costituzione italiana e dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>68</sup>. Secondo le Sezioni Unite, pertanto, il giudice richiesto del riconoscimento di una sentenza straniera che disponga una condanna al risarcimento di danni punitivi

<sup>59</sup> W. WURMNEST, "Towards a European Concept of Public Policy Regarding Punitive Damages", in S. BARIATTI, L. FUMAGALLI, Z. CRESPI REGHIZZI (a cura di), "Punitive Damages", cit., p. 278 ss.

<sup>60</sup> *Id.*, p. 285.

<sup>61</sup> *Id.*, p. 280. Per le principali pronunce dalle quali emerge la tendenza aperturista sopra descritta si vedano: per la Spagna, Tribunal Supremo, sentenza 13 novembre 2001, JUR 2002/608 – *Miller Import Corp. v. Alabastres Alfredo, S.L.*, ECLI:ES:TS:2001:1803<sup>a</sup>, in *poderjudicial.es.*; per la Francia, Cass. civ., sentenza 1° dicembre 2010, n. 1090 (0913.303), *X&Y v. Fontaine Pajot*, ECLI:FR:CCASS:2010:C101090, in *courtdecassation.fr*; per l'Italia, la già citata Cass. civ., Sez. Un., sentenza 5 maggio 2017, n. 16601 (sulla quale ci si soffermerà ulteriormente *infra*). La principale eccezione rispetto a questa tendenza è rappresentata dalla Germania, ove – in mancanza di pronunce più recenti – il punto di riferimento è rappresentato da una sentenza del 1992 del *Bundesgerichtshof*, nella quale si nega fermamente la compatibilità dei danni punitivi con l'ordine pubblico tedesco (BGH, sentenza 4.6.1992, *John Doe v. Eckhard Schmitz*, BGHZ 118, 312, NJW 1992, 3096, RIW 1993, 132, ZIP 1992, 1256, sulla quale si veda G. WEGEN, J. SHERER, "Germany: Federal Court of Justice Decision Concerning the Recognition and Enforcement of US Judgments Awarding Punitive Damages", in *International legal materials*, 1993, p. 1327).

<sup>62</sup> Si veda G. BIAGIONI, "Recognition", cit., p. 208 ss.

<sup>63</sup> Cass. civ., sez. III, sentenza 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Italgire.giustizia.it*. Sulla pronuncia si veda LOPEZ DE GONZALO, "Punitive damages e ordine pubblico", in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1, 2008, p. 77 ss.

<sup>64</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 15 aprile 2015, n. 7613, in *Italgire.giustizia.it*.

<sup>65</sup> In questo senso si vedano: G. BIAGIONI, "Recognition", cit., p. 208; A. VECCHIARUTTI, "Le *astreintes* sono compatibili con l'ordine pubblico. E i *punitive damages*?", in *Responsabilità civile e previdenza*, 6, 2015, p. 1899.

<sup>66</sup> Cass. civ., Sez. Un., sentenza 5 maggio 2017, n. 16601, in *Italgire.giustizia.it*.

<sup>67</sup> Cass. civ., Sez. Un., sentenza 5 maggio 2017, n. 16601, in *Italgire.giustizia.it*, punto 5.2.

<sup>68</sup> Cass. civ., Sez. Un., sentenza 5 maggio 2017, n. 16601, in *Italgire.giustizia.it*, punto 8.

deve verificare che tale pronuncia sia stata emessa in applicazione di una base normativa adeguata, la quale delinea in modo sufficientemente preciso la fattispecie (nel rispetto del principio della tipicità) e i limiti quantitativi della condanna irrogabile (nel rispetto del principio di prevedibilità); inoltre, il giudice è chiamato a controllare la proporzionalità tra la componente riparatorio-compensativa e la componente punitiva della condanna, e tra quest'ultima e la condotta contestata all'autore dell'illecito<sup>69</sup>.

**32.** La sentenza appena citata ha generato ampio dibattito in dottrina ed è stata oggetto di critiche e letture contrastanti<sup>70</sup>. Parte della dottrina ha osservato che la Suprema Corte, dopo aver illustrato nelle premesse l'evoluzione che ha interessato il concetto di ordine pubblico – dando atto che attualmente esso è caratterizzato sia da una dimensione nazionale (i principi fondamentali costituzionali) sia da una dimensione sovranazionale (i principi fondamentali del diritto internazionale e dell'Unione europea) – non ha coerentemente applicato tale concetto al caso oggetto della pronuncia. Secondo questa lettura, la Corte si sarebbe limitata a verificare la compatibilità dell'istituto del risarcimento del danno punitivo con i principi fondamentali di origine nazionale, senza effettuare il medesimo vaglio anche alla luce dell'ordine pubblico dell'Unione europea<sup>71</sup>. Secondo altra lettura, al contrario, le Sezioni Unite hanno tenuto conto dell'ordine pubblico dell'Unione europea, nella misura in cui hanno subordinato la possibilità di riconoscere sentenze straniere di condanna al risarcimento di danni punitivi in Italia, al rispetto, oltre che del principio costituzionale di legalità (e dei suoi corollari della tipicità e della prevedibilità), anche del principio fondamentale di diritto dell'Unione europea della proporzionalità<sup>72</sup>.

**33.** In ogni caso, la dottrina sembra concorde nel criticare il controllo che le Sezioni Unite hanno demandato al giudice richiesto del riconoscimento<sup>73</sup>. In particolare, si è evidenziato che la pronuncia non fornisce sufficienti indicazioni per effettuare tale controllo, specialmente per quanto riguarda il profilo della proporzionalità. Infatti, risulta incerto se debba ritenersi soddisfatto tale requisito solo se la componente punitiva del risarcimento sia inferiore rispetto a quella compensativa (e debba costituire un mero incremento percentuale di quest'ultima) oppure anche se la prima sia uguale o addirittura superiore alla seconda (quando ad esempio la componente punitiva è stabilita nel doppio o nel triplo della componente risarcitoria)<sup>74</sup>. Inoltre, ci si è domandati come possa essere eseguito il test in questione nel caso in cui dalla sentenza non emerga chiaramente la distinzione tra la componente a finalità compensativa e quella a finalità sanzionatoria<sup>75</sup>. Il controllo lasciato al giudice richiesto del riconoscimento risulta così eccessivamente discrezionale e pare contrastare con i principi generali che regolano la verifica del rispetto dell'ordine pubblico da parte delle sentenze straniere. In base ad essi, come noto, non è consentito prendere in considerazione la legge e la specifica regola in base alla quale la sentenza straniera è stata emessa, ed è proibito qualsiasi riesame del caso oggetto del giudizio<sup>76</sup>. Al contrario, il controllo dei requisiti della tipicità e della

<sup>69</sup> Cass. civ., Sez. Un., sentenza 5 maggio 2017, n. 16601, in *Italgire.giustizia.it*, punto 7.

<sup>70</sup> Per alcuni commenti sulla pronuncia si vedano: B. POZZO, ET AL., "The Enforcement of Foreign Decisions Concerning Punitive Damages", in *European Review of Private Law*, 2018, pp. 661-702.; G. ZARRA, "L'ordine pubblico", cit., p. 722 ss.; G. PONZANELLI, "Punitive Damages and the Functions of Reparation: Some Preliminary Remarks After the Decision of the Italian Supreme Court, Joint Divisions, 5 July 2017, No 16601", in S. BARIATTI, L. FUMAGALLI, Z. CRESPI REGHIZZI (a cura di), "Punitive Damages", cit., p. 34 ss.; G. BIAGIONI, "Recognition", cit., p. 210 ss.; O. FERACI, "Towards the Europeanization", cit., p. 315 ss.

<sup>71</sup> V. O. FERACI, "Towards the Europeanization", cit., p. 316.

<sup>72</sup> O. FERACI, "Towards the Europeanization", cit., pp. 318-319.

<sup>73</sup> ID., p. 319; E. D'ALESSANDRO, "Reconocimiento y exequátur en Italia de sentencias extranjeras que condenan al pago de daños punitivos", in *Revista de derecho privado*, 2018, p. 319 ss.; G. BIAGIONI, "Recognition", cit., p. 226 ss.

<sup>74</sup> E. D'ALESSANDRO, "Reconocimiento", cit., p. 322. Parte della dottrina, ad esempio, ha proposto di considerare rispettato il principio di proporzionalità solo nel caso in cui la componente sanzionatoria non superi quella risarcitoria e dunque il rapporto tra le due sia al massimo di 1:1 (C. VANLEENHOVE, "A Helicopter Overview of the Recognition and Enforcement of Punitive Damages", in S. BARIATTI, L. FUMAGALLI, Z. CRESPI REGHIZZI, "Punitive Damages", cit., p. 249).

<sup>75</sup> G. BIAGIONI, "Recognition", cit., p. 230. Sul punto è possibile osservare che gli elementi per distinguere la componente sanzionatoria da quella risarcitoria dovrebbero risultare dalla disposizione normativa che prevede il risarcimento del danno punitivo in questione. Pertanto, una pronuncia che contenga una condanna nella quale non sia possibile distinguere la componente sanzionatoria da quella risarcitoria non potrebbe essere riconosciuta per carenza del requisito della tipicità.

<sup>76</sup> Si veda F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale, Vol. 1, Parte Generale e Obbligazioni*, 10<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer-UTET, Milano, 2022, p. 395 ss.

prevedibilità sembra imporre una verifica della legge applicata dal giudice che ha pronunciato la sentenza e il test della proporzionalità pare consistere in una rivalutazione dei fatti alla base della decisione, della gravità della condotta e del danno arrecato, e dunque in un riesame nel merito della sentenza<sup>77</sup>.

**34.** In questo contesto erano attesi chiarimenti da parte della Cassazione e la sentenza in commento avrebbe potuto essere l'occasione opportuna. Tuttavia, nella stessa, la Corte si è limitata a richiamare il precedente delle Sezioni Unite e ad applicare i principi nello stesso enunciati al caso alla stessa sottoposto<sup>78</sup>.

**35.** Nella pronuncia manca, al pari della sentenza del 2017, un'indagine della compatibilità dei danni punitivi con l'ordine pubblico dell'Unione europea. Si tratta, infatti, di una questione ancora ampiamente dibattuta, dal momento che non emergono indicazioni precise al riguardo né dai regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea, né dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sul punto. Alcuni elementi si ricavano dal regolamento Roma II: mentre nella proposta originaria del regolamento compariva una speciale previsione che dichiarava contraria all'ordine pubblico dell'Unione europea ogni forma di risarcimento del danno con finalità diversa da quella compensativa<sup>79</sup>, nel testo definitivo del regolamento tale previsione non è stata mantenuta e al suo posto è stata inserita quella – contenuta nel considerando n. 32 – secondo cui l'applicazione di una legge straniera che contempla forme risarcitorie esemplari o punitive «di natura eccessiva, può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito»<sup>80</sup>. Tuttavia, tale considerando è stato oggetto di letture contrastanti. Secondo una prima lettura, esso può essere interpretato nel senso che i danni punitivi non si scontrano con l'ordine pubblico dell'Unione europea, ma vanno esclusivamente valutati in base all'ordine pubblico (nazionale) degli Stati membri<sup>81</sup>. Secondo altra interpretazione, invece, il considerando fissa i requisiti di base affinché i danni punitivi possano essere considerati compatibili con l'ordine pubblico dell'UE, richiedendo che gli stessi non siano eccessivi<sup>82</sup>. In un simile contesto di incertezza sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte della Corte di giustizia e i giudici nazionali dovrebbero cogliere l'occasione per sollecitare tale intervento tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale (come forse avrebbe potuto fare la Cassazione italiana nel caso qui in esame).

**36.** Inoltre, il passaggio della sentenza in commento risulta carente di approfondimenti anche sotto un ulteriore profilo. La Suprema Corte, infatti, ha applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite del 2017 con riferimento ad un caso di riconoscimento di una sentenza statunitense (regolato dalla L. 218/1995) nel differente contesto della circolazione delle sentenze all'interno dell'Unione europea (regolato invece dal regolamento n. 1215/2012), senza prendere in alcuna considerazione il divieto di riesame nel merito della sentenza straniera, che in tale contesto riveste particolare importanza, essendo espressamente sancito dall'art. 52 del regolamento Bruxelles I-bis ed imposto dal principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri. In particolare, la Corte pare non essersi interrogata sulla compatibilità con tale divieto del controllo che il giudice richiesto del riconoscimento deve effettuare sulla sentenza straniera in base alla pronuncia del 2017. Tuttavia, come sopra illustrato, tale compatibilità è tutt'altro che pacifica.

<sup>77</sup> In questo senso si vedano: G. BIAGIONI, "Recognition", cit., p. 227 ss.; P. IVALDI, "Civil Liability for Health Damages and Uniform Rules of Private International Law", in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 4, 2017, p. 878.

<sup>78</sup> Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2023, n. 6723, in *Italggiure.giustizia.it*, punti 6.4 e 6.5.

<sup>79</sup> Art. 24 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), COM (2003) 427.

<sup>80</sup> Regolamento Roma II, considerando n. 32.

<sup>81</sup> In questo senso si vedano: J. VON HEIN, "Punitive damages", cit., p. 156; F. MARCHETTI, "The Rome II Regulation in Italian and Other National Courts", in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 4, 2017, p. 903.

<sup>82</sup> In questo senso si veda, invece, C. VANLEENHOVE, "Punitive damages", cit., p. 81.

## VIII. Conclusioni

37. La sentenza oggetto del presente commento offre un contributo all'opera di interpretazione della disposizione di cui all'art. 45, par. 1, lett. *a*, del regolamento Bruxelles I-*bis* e più in generale del concetto di ordine pubblico su cui questa si basa. Essa, tuttavia, non è esente da critiche, in quanto la Corte di Cassazione ha lasciato aperte numerose questioni e ha omesso di fornire auspicati chiarimenti su alcuni fondamentali aspetti del motivo ostativo in esame, specie in relazione alla sua applicazione rispetto alle sentenze di condanna al risarcimento dei danni punitivi.

38. In linea generale, dalla pronuncia emerge una conferma della tendenza, attualmente in corso, che vede un'applicazione del motivo ostativo dell'ordine pubblico in casi assai rari, come conseguenza della crescente armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, nonché del principio di reciproca fiducia tra tali Stati<sup>83</sup>. La conferma risulta evidente in particolare nei passaggi della sentenza nei quali la Corte di Cassazione ha rimarcato la insindacabilità da parte del giudice richiesto del riconoscimento sia della composizione del tribunale che ha emesso la pronuncia (e delle garanzie di terzietà dei suoi componenti), sia della scelta da parte del giudice d'origine di non effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (e delle ragioni di tale scelta). Tale tendenza, del resto, è sintomatica di una crisi dell'istituto, che sta mettendo in discussione la sua conservazione quale motivo ostativo del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, nell'ambito dei regolamenti di diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea<sup>84</sup>.

39. Al fine di cogliere la perdurante utilità dell'istituto occorre allora valorizzare l'evoluzione che lo ha interessato. L'ordine pubblico non coincide solo con i principi costituzionali degli Stati membri, ma anche con i valori fondamentali dell'Unione europea e quelli risultanti dalle fonti del diritto internazionale (specie quelle in materia di diritti umani, come la CEDU). Il giudice dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento di una sentenza straniera ha dunque un nuovo ruolo: verificare il rispetto dei principi fondamentali sovranazionali da parte del giudice (di un altro Stato membro) che ha emesso la sentenza e impedire così la circolazione nell'Unione di sentenze che contrastino con gli stessi.

40. È importante, però, che la nuova dimensione dell'ordine pubblico non venga ridotta a mera enunciazione di principio – come pare aver fatto, almeno in parte, la Cassazione nella sentenza in commento – e che il giudice richiesto proceda, in modo effettivo, ad un duplice livello di controlli, verificando il rispetto sia dei principi fondamentali del proprio ordinamento nazionale sia dei principi fondamentali sovranazionali. Inoltre, sarebbe preferibile interpretare la disposizione di cui all'art. 45, par. 1, lett. *a*, del regolamento Bruxelles I-*bis* nel senso che il giudice possa sempre procedere ad una verifica d'ufficio della compatibilità della sentenza straniera con l'ordine pubblico, anche se la parte non ha sollevato tale motivo ostativo.

41. Per quanto riguarda, nello specifico, la verifica della compatibilità con l'ordine pubblico dell'Unione europea delle sentenze straniere – emesse da un giudice di uno Stato membro – di condanna al risarcimento di danni punitivi, sarebbe poi necessario un ripensamento dei criteri per eseguire tale controllo. Il test di proporzionalità, così come formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione italiana nella sentenza del 2017, lascia eccessiva discrezionalità ai giudici e si scontra con il divieto di riesame

<sup>83</sup> V. W. WURMNEST, "Public Policy", cit., p. 30.

<sup>84</sup> Alcuni regolamenti escludono già la possibilità di opporsi al riconoscimento delle sentenze per manifesta contrarietà all'ordine pubblico, come il Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in *GUCE* L 199 del 31.7.2007, pp. 1–22, e il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in *GUCE* L 399 del 30.12.2006, pp. 1–32. Altri, pur mantenendo la previsione del motivo ostativo, sono stati preceduti da un dibattito sulla conservazione della stessa (si veda in tal senso la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio sulla giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione in materia di obbligazioni alimentari, 15.12.2005, COM (2005) 649, art. 20).

nel merito della sentenza di cui si chiede il riconoscimento, sancito dall'art. 52 del regolamento Bruxelles I-bis. Le corti nazionali degli Stati membri ovvero, ancora più auspicabilmente, la Corte di giustizia, dovrebbero fornire maggiori indicazioni su come eseguire tale test. Una soluzione ragionevole potrebbe essere quella di ritenere soddisfatto il requisito della proporzionalità quando la componente sanzionatoria della condanna sia al massimo di entità pari alla componente compensativa. Un simile criterio sarebbe facilmente accertabile, non implicherebbe alcun riesame nel merito dei fatti oggetto della sentenza straniera e sarebbe in grado di garantire maggiore uniformità tra gli esiti, a vantaggio della certezza del diritto.